

Certificazione energetica

Dal 1° luglio attestato di certificazione energetica obbligatorio anche per gli edifici esistenti immessi sul mercato, aventi superficie superiore a 1000 mq.

La certificazione energetica degli edifici è uno strumento indicato dalla **Direttiva Europea 91/2002**, già presente nella **Legge 10/91** e prescritta dal **D. Lgs. 192/05** di recepimento della Direttiva, successivamente modificato dal **D. Lgs. 311/06**.

Il **D. Lgs. 192/05** prevedeva che gli **edifici di nuova costruzione** e **quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati**, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione energetica (art. 6 comma 1). Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di **permesso di costruire** o **denuncia di inizio attività**, comunque denominato, fosse stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l'8 ottobre 2005. In mancanza dei previsti decreti attuativi (art. 4), tra cui quello relativo alle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica", tale attestato non poteva essere rilasciato.

La situazione è cambiata a seguito dell'emanazione del **D. Lgs. 311/06** che modifica ed integra il D. Lgs. 192/05. In primo luogo, in attesa delle Linee Guida, il nuovo D. Lgs. 192/05, entrato in vigore a partire dal 2 febbraio 2007, ha stabilito che **l'attestato di certificazione energetica sia sostituito dall'attestato di qualificazione energetica**.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	
Tipo di edificio	_____
Ubicazione	_____
Volume netto (m ³)	_____
Superficie netta (m ²)	_____
Anno di costruzione	_____
Proprietario/Costruttore	_____
Tecnico Certificatore	_____
Logo Comune	
Classe di consumo	(PE ₁) _____ (PE _G) _____
Livello energeticamente molto efficiente	
A	< 30 kWh/m ² a
B	< 50 kWh/m ² a
C	< 70 kWh/m ² a
D	< 90 kWh/m ² a
E	< 120 kWh/m ² a
F	< 160 kWh/m ² a
G	> 160 kWh/m ² a
Livello energeticamente poco efficiente	
Indicatori di prestazione energetica	
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro PE ₁	43 kWh/m ² a
Fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale PE _{1p}	63 kWh/m ² a
Fabbisogno energetico specifico per produzione acqua calda PE _{1p}	15 kWh/m ² a
Fabbisogno di energia primaria specifico per produzione acqua calda PE _{1p}	21 kWh/m ² a
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili PE _{FR}	12 kWh/m ² a
Fabbisogno specifico globale di energia primaria PE _G = (PE _{1p} + PE _{1p}) - PE _{FR}	63 kWh/m ² a
Comune di _____ ()	Attestato N. 0002/06
_____	Data _____ Scadenza _____

L'attestato di qualificazione energetica deve riportare i seguenti dati:

- i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico;
- la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica eventualmente prevista dalla locale amministrazione comunale;
- l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.


L'attestato di qualificazione energetica, a differenza di quello di certificazione energetica, deve essere predisposto da professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione od alla realizzazione dell'edificio (art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di cui all'art. 3, comma 2 lettera a), asseverato dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori deve asseverare, inoltre, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91) presentati all'atto della richiesta del titolo abilitativi.

La dichiarazione di fine lavori priva delle citate asseverazioni è inefficace (art. 8 comma 2).

Inoltre, il D. Lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della certificazione all'immissione sul mercato dell'edificio (art. 6 comma 1 bis), indipendentemente dall'effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione. E' infatti prevista l'applicazione della certificazione energetica, con onere a carico del venditore, con la seguente gradualità temporale:

- a decorrere dal **1° luglio 2007**, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- a decorrere dal **1° luglio 2008**, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- a decorrere dal **1° luglio 2009**, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, alle singole unità immobiliari.



Si precisa inoltre che dal **1° luglio 2007** tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione degli **edifici pubblici**, devono prevedere la predisposizione dell'attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della **targa energetica**.

Negli **edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico**, aventi una superficie utile maggiore a 1000 mq, l'attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio in posizione ben visibile al pubblico.

Rimaniamo pertanto in attesa per fine luglio 2007 dell'emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dal **D. Lgs. 192/2005**, che definiranno le prestazioni oggetto di certificazione e stabiliranno il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato.

Dott. Ing. Marco Soranzo

(ESSE TI ESSE S.R.L.)